DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI DIFFERIMENTO DI TERMINI PREVISTI DA DISPOSIZIONI LEGISLATIVE

Art. 8

Disposizioni in materia di mobilità

Al comma 4-bis dell'articolo 3 della legge 23 luglio 1991, n. 223, introdotto dall'articolo 6, comma 17-bis, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, le parole: "successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge" sono sostituite dalle seguenti: "successivamente alla data del 1 gennaio 1993".

Versione in vigore dal 30 agosto 1993, non più in vigore dal 30 ottobre 1993 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Disposizioni urgenti in materia di differimento di termini previsti da disposizioni legislative
Estremi	Decreto-legge 30 agosto 1993, n. 330
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 30 agosto 1993

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 28 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/disposizioni-urgenti-in-materia-di-differimento-di-termini-previsti-330-1993/art-8-disposizioni-in-materia-di-mobilita/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it